

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FALETRA

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	499
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	499
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (1477). . . . .	499
PRESIDENTE . . . . .	499, 500, 501
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	500
Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	500, 501
Abolizione del bollo sulle bollette di misure e peso pubblica ed adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1749) . . . . .	505
PRESIDENTE . . . . .	505
Valsecchi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	505
<b>Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
Semeraro. Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (456-B) . . . . .	505
PRESIDENTE . . . . .	505
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	505

La seduta comincia alle 9,40.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Martinelli attualmente all'estero per i lavori dell'Assemblea Europea.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Cossiga è sostituito dal deputato Terragni.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla V Commissione del Senato: « Stato e avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente sono stati approvati i primi 21 articoli. Continueremo, ora, con l'esame degli articoli rimanenti.

Do lettura dell'articolo 22:

« I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di

entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84 ».

A questo articolo gli onorevoli Faletra e Raffaelli hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« I capitani dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, rimangono in servizio permanente effettivo sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado.

Tale disposizione si applica anche ai capitani trattenuti in servizio permanente effettivo, per effetto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, anche se alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già compiuto i quattro anni di trattamento in servizio, previsti dal citato articolo 1 ».

Dò senz'altro la parola al relatore perché voglia fare il punto della discussione.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ha già precisato il Presidente, nel corso della precedente seduta la nostra Commissione ha approvato i primi 21 articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Non starò, perciò, a ripetere quanto è già a tutti noto, bensì mi limiterò a fare brevi considerazioni sui motivi che mi inducono ad esprimere parere contrario all'emendamento Faletra e Raffaelli.

Occorre prima di tutto considerare a questo proposito, che l'emendamento prospetta un caso limite e come tale inaccettabile da un punto di vista generale. Un certo numero di persone non potrà beneficiare delle norme che stiamo per approvare? È un fatto che, per così dire, sul piano umano non può non dispiacere, ma come evitarlo? Non certo con l'emendamento Faletra che intacca un principio giuridico finora costantemente rispettato, poiché sostiene la retroattività di una norma in questa particolare materia, la cui unica eccezione può essere considerata quella delle cosiddette leggi razziali.

Tenuto conto, d'altro canto che, grazie al recepimento della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ed altre), sarà possibile richiamare in servizio taluni ufficiali della guardia di finanza e soprattutto che è opportuno approvare al più presto il provvedimento per consentire

agli ufficiali interessati di beneficiare delle norme in esso contenute, mi permetto di pregare l'onorevole Faletra di ritirare l'emendamento sostituendolo, magari, con un ordine del giorno. Di fronte ad un ordine del giorno, il Governo potrebbe accogliere la raccomandazione di trattenere gli ufficiali di cui trattasi in servizio fino al raggiungimento del limite di età (come avviene per gli altri ufficiali), senza essere costretti ad introdurre in questo campo il principio della retroattività.

PRESIDENTE. Se non ho compreso male, il relatore sostiene che il primo comma del nostro emendamento è implicitamente contenuto nel testo di legge al nostro esame. Per quanto riguarda il secondo comma, invece, propone di trasformarlo in ordine del giorno con l'accettazione del quale il Governo si impegnerebbe a trattenere in servizio non sono gli ufficiali che attualmente prestano servizio ma anche quelli che, per avventura, abbiano superato i limiti di età soltanto da pochi mesi.

GIGLIA, *Relatore*. Le cose non stanno esattamente così. Non è, infatti, possibile richiamare in servizio coloro che già sono stati posti in stato di quiescenza. Credo di averlo fatto già rilevare, in quanto ciò implicherebbe l'adozione di quel criterio di retroattività di cui ho già parlato. La Commissione potrebbe tutto al più impegnare il Governo a mantenere in servizio coloro che attualmente vi sono, anche se saranno per compiere i quattro anni di anzianità dopo la dichiarazione di non idoneità.

PRESIDENTE. Tutto questo è esatto, ma il caso è limitato a due soli ufficiali che sono stati messi in pensione solo sei mesi fa e che non potranno usufruire dei benefici previsti in questo provvedimento.

GIGLIA, *Relatore*. Ma non è possibile tener conto di ciò in un testo di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli antichi, onorevoli colleghi, chiamavano lo spartiacque (se ben ricordo) *divortio aquarum*, cioè separazione, divorzio, delle acque. E così, nella vita della società come nella vita di ognuno di noi esistono punti, momenti, detto che costituiscono una vera e propria separazione netta tra ciò che è stato e ciò che sarà.

La riammissione nei ruoli di chi ha cessato di farne parte perché collocato in stato di quiescenza, come ha giustamente rilevato l'onorevole Giglia, cozza contro un principio giuridico costantemente seguito finora nei confronti di tutti i dipendenti dello Stato e in modo particolare dei militari. L'unica eccezione (e anche questa è stata ricordata) è co-

stituita dall'emanazione delle leggi razziali: ma ciò non può far regola.

Nel caso specifico è proprio il caso di dire che, purtroppo, *dura lex sed lex*, perché bisogna pur scegliere un punto, un limite, una separazione tra le norme precedenti e le nuove.

Il Governo, tuttavia, dichiara di accettare l'ordine del giorno nel quale verrebbe travasato il contenuto dell'emendamento, impegnandosi a mantenere in servizio coloro che non sono stati collocati a riposo, fino al raggiungimento dei limiti di età.

PRESIDENTE. Più che illustrare l'emendamento da me presentato assieme all'onorevole Raffaelli, vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Accade che, per effetto della legge 27 febbraio 1955, n. 84, i capitani posti in stato di quiescenza al momento in cui entrerà in vigore questo provvedimento, non avranno superato i sei, o al massimo i sette mesi di collocamento in pensione.

Non si tratta, quindi, di richiamare in servizio persone collocate in pensione da due o tre anni ma soltanto in un periodo di tempo che va precisamente dal febbraio 1959 (data in cui scadeva la legge già citata) al dicembre dello stesso anno. Non solo, ma secondo quanto mi risulta si tratterebbe di una situazione riguardante soltanto una o due persone ed io credo che l'amministrazione delle finanze, anche soltanto da un punto di vista perequativo, dovrebbe trovare il modo di richiamare in servizio gli ufficiali interessati, o per meglio dire gli ufficiali sfortunatamente ed ingiustamente colpiti dal provvedimento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non rimane insensibile, sul piano umano, ai casi personali cui può dar luogo l'applicazione di una norma di legge. Bisogna tener conto però che se anche volessimo fare, per così dire, delle eccezioni giustificate da un sentimento di equanimità, si finirebbe inevitabilmente con l'urtare con la Corte dei conti cui compete per legge il controllo di tutti gli atti amministrativi.

Mentre sono in grado perciò di assumere l'impegno di mantenere coloro che già sono in servizio, per quanto riguarda i richiamandi ho il dovere di avvertire che si tratta di una questione che investe anche la competenza degli organi di controllo dell'amministrazione dello Stato. È chiaro peraltro che sotto il pro-

filo della raccomandazione il Governo si impegna a tenerne conto nei limiti del possibile, non essendo in grado — stando così le cose — di assicurare in maniera formale che le raccomandazioni contenute nella proposta dell'onorevole Faletra, possano essere integralmente accolte.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, onorevole Valsecchi, il Governo si impegna a trattenerne fino al raggiungimento al limite di età coloro che già si trovano in servizio; per gli altri, accoglie come raccomandazione la nostra proposta di richiamo in servizio.

Pertanto, tutto ciò premesso, dichiaro di ritirare l'emendamento che reca la firma mia e del deputato Raffaelli e di trasformarlo in ordine del giorno.

Pongo in votazione l'articolo 22 di cui ho già dato lettura:

(È approvato).

Poiché agli articoli 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

#### TITOLO IV.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 23.

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217.

(È approvato).

##### ART. 24.

Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

##### ART. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

(È approvato).

Dò lettura delle tabelle allegate n. 1, 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

TABELLA N. 1

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DEGLI UFFICIALI  
DAL SERVIZIO PERMANENTE

GRADO	Età anni	Note
1	2	3
Generale di divisione . . . . .	64	L'ufficiale maestro direttore di banda cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età, ma successivamente può essere mantenuto in servizio permanente fino al compimento del 65° anno di età previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2ª e dal Comandante Scuole.
Generale di brigata . . . . .	62	
Colonnello. . . . .	60	Gli ufficiali maestri di scherma, la cui categoria è conservata fino ad esaurimento ai sensi dell'articolo 18 della legge, cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, ma successivamente possono essere mantenuti in servizio permanente fino al compimento del 60° anno di età, previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2ª e dal Comandante di Legione o Scuola da cui l'ufficiale dipende.
Tenente colonnello . . . . .	58	
Maggiore . . . . .	56	
Capitano . . . . .	54	
Subalterni. . . . .	52	

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

TABELLA N. 2

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3
Generale di divisione . . . . .	—	—
Generale di brigata . . . . .	scelta	1 anno di comando di Zona o comando equipollente.
Colonnello . . . . .	scelta	1 anno di comando di legione o comando equipollente o nella carica di Capo di S. M. del Comando Generale.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso valutativo.
Maggiore . . . . .	anzianità	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto.
Tenente . . . . .	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso di perfezionamento.
Sottotenente . . . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (1).

(1) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

(È approvata).

TABELLA N. 3

**VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO  
PERMANENTE EFFETTIVO**

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Tenente	Capitano	Maggiore
1	2	3	4
Corso di perfezionamento — Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico dei subalterni		
Corso superiore di Stato maggiore — Aver superato il corso.		1/15 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre e aereo-navale, in servizi propri della Guardia di finanza:			
a) 180 giorni consecutivi (2) .	1/80 dell'organico del grado		
b) 180 giorni consecutivi, dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera a) (2).	1/80 dell'organico del grado		
c) due ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 180 giorni consecutivi compiuti nel grado di capitano (2).		1/50 dell'organico del grado	
<p>(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.</p> <p>(2) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre o aereo-navale e 60 ore di volo.</p>			

(È approvata).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Faletta e Raffaelli accolto dal Governo come raccomandazione:

« La Camera fa voti che i capitani dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, rimangano in servizio permanente

effettivo sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado.

Tale disposizione si applica anche ai capitani trattenuti in servizio permanente effettivo per effetto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, anche se alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già

compiuto i quattro anni di trattenimento in servizio previsti dal citato articolo 1 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Abolizione del bollo delle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1749).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1749, concernente l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica ed adeguamento di alcune voci delle tariffe di bollo. Il provvedimento è già stato approvato dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Come gli onorevoli Colleghi ricorderanno, la discussione generale su questo disegno di legge si è già svolta nella passata seduta, e sostanzialmente non si erano manifestate delle opposizioni. Il presidente Martinelli aveva fatto alcune osservazioni di forma, per chiarire alcuni punti — in particolare dell'articolo 2 — che potevano dare luogo ad interpretazioni diverse. Secondo quando precisa il Sottosegretario Valsecchi la legge così com'è non può dar luogo ad equivoci e quindi può essere approvata.

Ricordo ancora agli onorevoli Colleghi che la discussione era stata sospesa la volta scorsa perché mancava il parere della V Commissione permanente. Comunico che esso è pervenuto in questo momento ed è favorevole.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo naturalmente chiede l'approvazione del disegno di legge, approvazione che se avvenisse in questa stessa seduta, faciliterebbe notevolmente l'iter del disegno di legge sull'abolizione dell'imposta di consumo sul vino che nel pomeriggio si deve discutere in Aula.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

È abolita l'imposta fissa di bollo, prevista, per le bollette di misura e pesa pubblica, dall'articolo 28 della tariffa allegato A,

annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 10.

Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilità previste rispettivamente dall'articolo 8, n. 1 e dall'articolo 33, n. 4 dell'anzidetta tariffa.

I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19 lettera b) e n. 2 e dall'articolo 21 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 50.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (456-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 456-B d'iniziativa del deputato Semeraro concernente la revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. La proposta, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 luglio 1959, è stata modificata dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato nella seduta del 19 novembre 1959.

Ritengo opportuno che alla discussione di questo provvedimento sia presente il Presidente Martinelli. Se non vi sono obiezioni può rimanere, quindi, stabilito che la discussione è rinviata alla prima seduta alla quale è assicurata la sua partecipazione, cioè a quella di domani pomeriggio alle 17,30.

(Così rimane stabilito).

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1477):

Presenti votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica ed adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1749):

Presenti votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Preti, Radi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Salizzoni, Scarlato, Tantalo, Trebbi, Zugno.

*E in congedo:*

Martinelli.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI